

TI_GERICHTE 35.2006.98 vom 30. Juli 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2006.98

FR: TI_GERICHTE 35.2006.98 du 30 juillet 2007

IT: TI_GERICHTE 35.2006.98 del 30 luglio 2007

Regeste

Concorso tra indennità giornaliera LAINF e rendita AI. Calcolo del sovraindennizzo. Rinvio causa a amministrazione per ulteriori accertamenti in merito a esistenza nesso causale tra infortunio subito da assicurato e diminuzione di reddito pretesa dalla moglie

Erwägungen

E. 27

marzo 2006, consid. 3). 2.3. Con la propria impugnativa, RI 1 pretende che nel calcolo del sovraindennizzo si debba prendere in considerazione anche, citiamo: "... il mancato guadagno direttamente od indirettamente indotto dal venir meno del reddito da parte dei propri congiunti, nel caso di specie dalla moglie." (doc. I, p. 3). In proposito, il TCA osserva che l'inclusione di perdite di reddito subite da congiunti della persona assicurata, è stata introdotta dall'art. 69 cpv. 2 LPGA. Il previgente diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr. art. 40 vLAINF; diversamente, l'art. 29 cpv. 1 OAM) non prevedeva nulla al riguardo. Visto quanto precede, a ragione l'CO 1 ha sostenuto che la questione sollevata dal ricorrente potrebbe avere una rilevanza unicamente per il periodo posteriore al

E. 31

dicembre 2002, ossia a partire dall'entrata in vigore della LPGA, specificatamente del suo art. 69 cpv. 2 (cfr., in questo senso, la STFA U 108/05 del 28 agosto 2006, consid. 5.6 e la sentenza 27 gennaio 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo, inc. UV.2005.00009, consid. 4.1). Per il periodo precedente essa non può invece essere considerata. 2.4. Giusta l'art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo. La riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all'art. 68 LPGA, si riferisce all'ordinamento ancorato all'art. 69 LPGA (U. Kieser, ATSG-Kommentar, ed. Schulthess 2003, ad art. 68 n. 17). A norma dell'art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all'avente diritto in base all'evento dannoso. Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2). Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell'importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita (cpv. 3). L'art. 69 LPGA, come già era del resto il caso per l'art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di impedire il

sovraindennizzo (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69 n. 4; DTF 121 V 132). Si é in presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte all'interessato da parte d'assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto l'evento assicurato (A. Rumo-Jungo, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Unfallversicherung*, Zurigo 2003, p. 236s.). In questo ordine di idee, l'art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui l'assicurato é presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, *Schweizerisches Unfallversicherungsrecht*, Berna 1985, p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter, *Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA)*, Losanna 1992, p. 157). Per stabilire il guadagno a cui fa riferimento l'art. 51 cpv. 3 OAINF, é necessario partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa. Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l'assicurato potrebbe realizzare valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore dell'art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF ("Si prende in considerazione il reddito effettivamente realizzato"). In particolare, così come si evince dall'art. 68 LPGa, il divieto di sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliera e una rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge). Conformemente alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all'art. 40 vLAINF (cfr. DTF 117 V 394) – valida comunque anche dopo l'entrata in vigore della LPGa (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 9: "Deshalb ist bei diesem Zusammenfallen von Leistungen [concorso fra indennità giornaliera e rendite, n.d.r.] an der bisherigen Rechtsprechung, welche bezüglich der zeitlichen Kongruenz eine Globalrechnung vornahm, festzuhalten" e n. 38) – per la determinazione del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale. Al sistema del calcolo globale è attribuita la priorità rispetto al principio della congruenza temporale. Sapere se le indennità giornaliera vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGa), rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in restituzione (art. 25 LPGa), va stabilito in base ad un conto globale per tutta la durata di percezione delle indennità giornaliera (DTF 117 V 394 consid. 3b). Secondo la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliera. Il periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità giornaliera (STFA U 367/01 del 21 marzo 2003, consid. 6 e STFA U 15/91 dell'8 novembre 1991). 2.5. RI 1 fa valere che il danno alla salute riportato in occasione dell'infortunio occorsogli il 28 agosto 2001, non gli avrebbe di fatto consentito di collaborare alla gestione dell'economia domestica, segnatamente di accudire il figlio _____, nato nel corso del mese di febbraio 2001. Ciò avrebbe impedito a sua moglie, _____, di riprendere l'attività di cameriera ai piani presso il Motel _____ a _____, attività stagionale (da marzo a ottobre; cfr. allegato al doc. 177) da lei esercitata ininterrottamente dal 1994 sino al 2001 (recte: sino al 2000, cfr. allegato al doc. 177: "Poiché l'ultimo figlio è nato quando doveva iniziare la mia stagione lavorativa, nel 2001 non ho neppure iniziato il mio lavoro usuale ." – il corsivo è del redattore),

contrariamente a quelli che erano i suoi intendimenti (cfr. doc. I). Da parte sua, l'amministrazione sostiene che non sarebbe stato provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che _____ avrebbe ripreso a lavorare durante i periodi 1° aprile-31 ottobre 2003 e 1° aprile-31 ottobre 2004, oppure che le condizioni di salute dell'assicurato erano tali da necessitare un'assistenza costante da parte della moglie (doc. 189, p. 4). Chiamata a pronunciarsi, questa Corte precisa innanzitutto che, da parte dell'insorgente, non è stato preteso che la moglie avrebbe rinunciato a riprendere un'attività lucrativa, in quanto costretta a prestare assistenza al marito infortunato. In sede di decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto ha affermato di avere interpellato l'ex titolare del Motel _____, tale signor _____, il quale avrebbe riferito che, citiamo: "... era stato posto termine al contratto di lavoro una volta chiusa la malattia e che non erano stati presi impegni di nessun genere per una riassunzione." (doc. 189, p. 3). Fra gli atti di causa figura in effetti un rapporto, datato 24 agosto 2006, dell'ispettore _____, da cui si evince che a gestire l'esercizio pubblico appena menzionato, ai tempi in cui vi lavorava _____, sarebbe stato tale "_____". D'altra parte, risulta pure che il funzionario dell'CO 1 avrebbe contattato telefonicamente il presunto ex datore di lavoro, il quale gli avrebbe comunicato quanto indicato nella decisione su opposizione (doc. 187). In proposito - a prescindere dal fatto che ci si può seriamente chiedere se con l'accertamento in questione, per le modalità secondo cui è stato effettuato, l'assicuratore non abbia violato il diritto di essere sentito dell'assicurato (cfr. RAMI 1999 U 328, p. 113ss., consid. 3c) -, questo Tribunale ha accertato, dopo semplice consultazione online del registro di commercio del Cantone Ticino (cfr. www.hrati.ch), che _____ è divenuto proprietario del Motel _____ soltanto nel corso del 2003, motivo per cui egli non era la persona più indicata da interpellare per ottenere informazioni utili riguardo alla situazione lavorativa della moglie dell'insorgente, ciò che del resto ha lui stesso sottolineato rispondendo al TCA in data 26 marzo 2007 (doc. IX: "Dal 1.01.2003 ho acquistato Motel _____ - _____, da questa data io come proprietario del suddetto locale non ho mai avuto alle mie dipendenze codesta signora _____." - il corsivo è del redattore). Tutto ben considerato, secondo questa Corte, vista la situazione economica della famiglia _____, resa ancor più problematica dalla nascita di un terzo figlio (nel 2001), non può essere escluso che la moglie del ricorrente avesse effettivamente necessità di riprendere un'attività lucrativa, così come era già stato del resto il caso negli anni precedenti (1994-2000). D'altra parte, esaminata la documentazione medica agli atti, è senz'altro plausibile che lo stato di salute dell'assicurato fosse tale da impedirgli, in particolare, di accudire il piccolo _____ durante le assenze (per lavoro) della madre. Tenuto conto di quanto precede, il TCA ritiene che la vertenza sub judice non possa essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio - ciò che l'CO 1 ha ommesso di fare, in violazione dell'obbligo di accertamento impostogli dall'art. 43 cpv. 1 LPGA (su questo tema e sul rapporto tra gli artt. 42 e 43 LPGA, cfr. la DTF 132 V 368 e la STCA 35.2006.102 del 31 maggio 2007) - con lo scopo di appurare, in ultima analisi, se vi è o meno un nesso causale tra l'infortunio e la diminuzione di reddito che avrebbe patito la moglie dell'assicurato. In particolare, l'assicuratore LAINF convenuto - al quale la causa va rinviata per ulteriori accertamenti -, dovrà verificare, sentiti gli ex datori di lavoro (da una parte, la ditta _____ di _____, dall'altra, i signori _____ e _____ di _____, presidente, rispettivamente, membro del CdA della società di gestione del Motel _____, ai tempi in cui vi lavorava la moglie di RI 1), se, terminata la stagione 2000, _____ aveva espresso l'intenzione di riprendere

l'attività lavorativa successivamente al parto del terzo figlio e, eventualmente, se erano già stati presi degli accordi in tal senso, quali erano le modalità di occupazione dei coniugi _____ (orari di lavoro, eventuale possibilità di usufruire di un orario flessibile, ecc.), se esse avrebbero consentito un interscambio tra i coniugi nella conduzione dell'economia domestica, se ciò aveva effettivamente avuto luogo nel passato, segnatamente nel periodo successivo alla nascita del secondo figlio (1995), ecc.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.